



UNIVERSITÀ DI PISA

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff

OGGETTO: Novità regolamentari in materia incarichi di insegnamento ex art.23 legge n.240/2010

Gentili Professori, Cari Colleghi,

ricordo che il Senato Accademico nella seduta del 15 febbraio scorso ha approvato rilevanti modifiche ed integrazioni ad alcuni regolamenti di Ateneo: 1) regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università di Pisa; 2) regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui all'art.23 della legge 240/2010; 3) regolamento di ateneo sugli assegni di ricerca; 4) regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca. Tali modifiche sono risultate necessarie per le ricadute prodotte dalla riforma degli incarichi di lavoro autonomo anche nel settore degli incarichi di didattica e quindi per completare e uniformare il quadro regolamentare di Ateneo all'assetto normativo introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in modo da rispondere efficacemente alle esigenze della didattica nei corsi di studio.

Come è noto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato significative modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, restringendo tra l'altro l'ambito di utilizzo degli incarichi di lavoro autonomo, con l'introduzione di un espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che presentino congiuntamente il requisito della continuità della prestazione e della etero-organizzazione, ovvero un tipo di organizzazione precisa e completa della prestazione da parte della PA, anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

Ricordo ancora che, a seguito della suddetta riforma, i contratti di collaborazione per attività di supporto alla didattica, rientranti nella disciplina degli incarichi di lavoro autonomo, fino alla riforma utilizzati anche per attività di supporto di didattica in aula, potranno avere ad oggetto soltanto attività connesse e strumentali alla didattica frontale, compresa la didattica propedeutica e di recupero, da svolgersi senza predeterminazione di luogo e di orario da parte dell'Ateneo, con esclusione di prestazione di qualunque attività di insegnamento.

Le novità normative relative alla materia del lavoro autonomo sono state recepite dal nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 14098 del 28.02.2018, e illustrate in modo dettagliato con circolare prot. n. 15307 del 6.03.2018 nonché in appositi incontri formativi.

Con la presente nota vengono illustrate le principali novità regolamentari introdotte con riferimento agli incarichi di insegnamento e le loro applicazioni concrete.

1) Gli incarichi di insegnamento ex art.23 della legge 240/2010: le novità del regolamento di Ateneo attuativo della legge

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.3/2017 del 23.11.2017, con la quale sono stati diramati indirizzi operativi sulla nuova disciplina del lavoro autonomo (Decreto Legislativo n.75/2017), ha chiarito che la stessa non trova applicazione per alcune tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per attività di insegnamento di cui all'art.23, della legge n.240/2010, gli assegni di ricerca ex art.22 legge Gelmini, le attività di tutorato universitario ex art.13 L.341/90, il rapporto di impiego dei lettori di scambio di cui all'art.26 della legge 240/2010.

A seguito della riforma del lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività di insegnamento di didattica frontale nei corsi di studio, corsi di dottorato e corsi di specializzazione, non è più consentito ricorrere ad incarichi di collaborazione di lavoro autonomo di cui all'art.7 del decreto legislativo 165/2001, nel testo modificato dal citato decreto 75/2017, e si può procedere solo con incarichi a titolo gratuito o oneroso di cui alla disciplina dell'art. 23 della legge Gelmini.

A seguito della riforma del lavoro autonomo è risultato necessario definire in modo più dettagliato le attività che possono costituire correttamente oggetto di incarichi di insegnamento, individuando fattispecie di attività in aula che rispondono a specifiche esigenze di didattica, attività da tenere al tempo stesso distinte da quelle che costituiscono esclusivamente supporto alla didattica ed in quanto tali escluse dalla disciplina dell'art. 23 legge 240/2010.

Gli incarichi di insegnamento, dopo le ultime modifiche, sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo secondo tre tipologie.

Oltre alla docenza, anche parziale, di modulo curricolare ed alla didattica integrativa, è stata introdotta e disciplinata la didattica sussidiaria, che ricomprende tutte quelle attività di didattica accessoria, inserita negli insegnamenti curricolari per far fronte a specifiche esigenze correlate allo svolgimento di attività tecnico-pratiche svolte attraverso attrezzature, apparecchiature, strumenti adeguati anche informatici. La didattica sussidiaria comprende quindi le attività didattiche "propedeutiche" alla fruizione della didattica frontale. Tutte le attività di didattica sussidiaria devono essere svolte sempre in presenza del docente e non sono configurabili come co-docenza. Si tratta infatti di attività in aula che sono di "ausilio" al docente e non aggiuntive. La didattica sussidiaria non può essere sostitutiva dell'impegno orario previsto per il responsabile dell'insegnamento o del modulo.¹

¹ Si riporta la nuova versione dell'art.1, comma 2, del regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale (almeno 6 per incarico), possono appartenere alle seguenti tre tipologie:

a) Docenza, anche parziale, di modulo curricolare: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico del modulo, quali lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche, attività di laboratorio. L'incarico può prevedere anche la responsabilità didattica del modulo. Rientra in questa tipologia anche il caso di un intero insegnamento, unimodulare o plurimodulare;

b) Didattica integrativa: attività didattica frontale svolta in aggiunta a quella prevista dal programma didattico di un modulo curricolare, che non fa parte quindi del programma d'esame del modulo stesso, o riferita ad attività extra-curricolari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza;

c) Didattica sussidiaria: attività didattica accessoria inserita negli insegnamenti curricolari per far fronte a specifiche esigenze correlate allo svolgimento di attività tecnico-pratiche svolte attraverso attrezzature, apparecchiature, strumenti adeguati anche informatici.

In ogni caso, tale attività didattica, da svolgersi in presenza del docente, non è configurabile come co-docenza e non può essere sostitutiva dell'impegno orario previsto per il responsabile dell'insegnamento o del modulo.

3.L'attribuzione di incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli universitari.

Preciso che nulla è cambiato per quanto riguarda le procedure da seguire per il conferimento degli incarichi a titolo gratuito o a titolo oneroso, mentre adattamenti di coordinamento sono stati introdotti per i possibili destinatari degli incarichi. Più in particolare sono stati modificati il Regolamento sugli assegni di ricerca (art.8) relativamente alle attività di didattica compatibili con l'assegno di ricerca, e quello sul dottorato di ricerca (art.14, comma 6), relativo alle attività che possono essere svolte dai dottorandi.

Richiamo pertanto l'attenzione sul fatto che gli affidamenti diretti ex art.23, comma 1, restano sempre ipotesi eccezionali giustificate esclusivamente dalla presenza di "attività di insegnamento di alta qualificazione" e dell'assegnatario esperto "di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale".

2) I destinatari degli incarichi di insegnamento: le modifiche al regolamento di ateneo sugli assegni di ricerca

Ricordo che, al fine di un corretto coordinamento con le modifiche apportate al regolamento sugli incarichi di insegnamento, è stato modificato anche il regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, prevedendo che gli assegnisti possano svolgere anche l'attività didattica sussidiaria.

Inoltre, nell'ambito delle modifiche apportate al regolamento, è stato elevato a trenta ore il limite massimo di attività di co-docenza, ed infine, a tutela dell'attività di ricerca dell'assegnista, è stato introdotto un limite massimo complessivo di 40 ore, da intendersi comunque quale limite insuperabile per tutte le attività di docenza e seminari che possono essere svolte per ciascun anno accademico.

Sulla base delle ultime modifiche apportate, i titolari di assegno di ricerca possono ora svolgere:

- a) co-docenza, nell'ambito di modulo curriculare senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico;
- b) attività didattica integrativa nei corsi di studio di cui all'art.1, comma 2, lett. b) del regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art.23 l.240/2010, entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico;
- c) attività didattica sussidiaria di cui all'art.1, comma 2, lett. c) del regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art.23 l.240/2010;
- d) prestazioni occasionali per attività seminari relative alla ricerca;
- e) attività di supporto alla didattica nei corsi di studio.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono conferite di norma, salvo quanto più avanti specificato, ai sensi dell'art.23, comma 2 della legge Gelmini. Le attività di cui alla lettera d), sono conferite secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università di Pisa.

Resta inteso che gli assegnisti di ricerca possono essere titolari anche di contratti di supporto alla didattica, non a titolo gratuito, di cui alla lettera e), ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni.

Si precisa che, a seguito di una approfondita valutazione da parte dell'avvocatura di ateneo delle ultime modifiche intervenute anche sulla disciplina della legge n.240/2010, è ritenuto possibile affidare agli assegnisti di ricerca incarichi di insegnamento anche ex art.23, comma 1, L. Gelmini a titolo gratuito o oneroso, ove gli stessi siano in possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero per i settori interessati, del titolo di specializzazione medica) e di un significativo numero di pubblicazioni scientifiche. Gli assegnisti di ricerca che, per definizione devono essere studiosi in possesso di

curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, in presenza delle suddette condizioni possono essere assimilati agli “*esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale*” di cui all’art.23, comma 1 della legge Gelmini. La *ratio* di tale scelta è in sostanza quella di consentire agli assegnisti di mettere a frutto gli esiti delle loro ricerche, incrementando con tali incarichi il curriculum didattico per la loro futura carriera, ed allo stesso tempo migliorare la qualità dei corsi affidandoli a giovani nel pieno svolgimento dell’attività di ricerca.

Sottolineo ancora che, in considerazione del fatto che si è in presenza di un affidamento diretto, nell’incarico di insegnamento ex art.23, comma 1 il ricorso agli assegnisti deve essere fatto in modo non ordinario e solo in presenza di un curriculum scientifico di livello oggettivamente significativo. Infatti l’affidamento diretto è sempre una procedura eccezionale, giustificata esclusivamente dalla particolare qualificazione scientifica dell’assegnatario. Ciò comporta da parte della struttura, in sede di affidamento dell’incarico, una attenta valutazione sul numero e sul livello delle pubblicazioni scientifiche dell’assegnista, che devono risultare quantitativamente e qualitativamente di pregio. A solo titolo di esempio rappresento che non dovrebbero essere ritenute sufficienti brevi note a sentenza pubblicate su riviste che non hanno un elevato *rating*. Raccomando quindi alle strutture interessate una particolare attenzione sull’aspetto dell’alta qualificazione richiesta in sede di affidamento di incarichi di insegnamento ex art.23, comma 1, l. Gelmini, in modo da non svilire l’istituto e non abusare di una opportunità offerta dalla legge.

A tal proposito rappresento che, secondo quanto previsto dall’art.15, comma 1, lett.b) dello Statuto di Ateneo, il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’incarico di insegnamento, è sottoposto a verifica ex post da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3) I dottorandi e la didattica: modifiche al regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca

Con riferimento al dottorato di ricerca, le modifiche introdotte hanno riguardato l’art.14, comma 6 del regolamento di ateneo, stante la necessità di chiarire anche a seguito della riforma del lavoro autonomo, e nell’ambito del quadro normativo sul dottorato, le tipologie di attività didattica che possono essere affidate ai dottorandi.

Ricordo che l’art.4, comma 8 della legge 210 del 1998 stabilisce che le Università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La norma prevede altresì che “la collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato”. Il successivo DL 105/2003, convertito in legge n. 170 del 11 luglio 2003, consente ai dottorandi, in deroga al divieto della legge 210/1998, di essere destinatari di “assegni” per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui alla legge 341/1990, nonché per le attività didattico- integrative, propedeutiche e di recupero gravanti sul c.d. “Fondo Giovani”. Il DM 45/2013 prevede per i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio, nell’ambito di un limite massimo di 40 ore, oltre alle attività di tutorato, lo svolgimento di attività di didattica integrativa.

Dal complesso della disciplina si ricava innanzitutto che la collaborazione didattica dei dottorandi deve essere gratuita non potendo comportare oneri per il bilancio dello Stato.

Pertanto i dottorandi possono svolgere, nel rispetto del dettato normativo, attività di tutorato, didattica integrativa e didattica sussidiaria, comprensiva delle attività di didattica propedeutica e di recupero diverse dalla didattica frontale: tali attività possono essere svolte mediante affidamento con atto formale in forma gratuita, trattandosi comunque di attività che si inseriscono nel progetto formativo o a titolo oneroso, solo ed esclusivamente attraverso gli assegni del “Fondo giovani” specificamente ammesso dalla normativa statale. Le attività di tutorato, didattica integrativa e sussidiaria/propedeutiche e di recupero, svolte a titolo oneroso, con attribuzione degli assegni del

“Fondo giovani” a favore dei dottorandi dell’Università di Pisa, dovranno essere affidate tramite atto formale a seguito di svolgimento di procedure selettive. A tal fine rappresento che le strutture possono autonomamente integrare la quota del fondo loro assegnata, con fondi propri provenienti da soggetti terzi privati.

Di contro, ai dottorandi non possono essere assegnati dall’Ateneo i contratti di insegnamento di cui all’art.23, commi 1 e 2 della legge Gelmini, né altre tipologie contrattuali. Infatti i dottorandi non possono essere destinatari degli incarichi di cui all’art.23, comma 2, in quanto si tratta sempre di incarichi a titolo oneroso, e non possono avere affidamenti diretti dei contratti ex art.23, comma 1, perché la qualifica di dottore di ricerca è titolo preferenziale per gli incarichi del comma 2, che richiede profili meno qualificanti degli incarichi del comma 1. Infine, dalla normativa si ricava ancora che i dottorandi non possono essere titolari di contratti di supporto alla didattica, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo che comporta sempre un corrispettivo.

Tenuto conto dell’insieme della disciplina descritta e della individuazione della didattica sussidiaria quale “attività didattica accessoria inserita negli insegnamenti curriculari per far fronte a specifiche esigenze correlate allo svolgimento di attività tecnico-pratiche svolte attraverso attrezzature, apparecchiature, strumenti adeguati anche informatici”, comprensiva quindi delle attività didattiche “propedeutiche alla fruizione della didattica frontale”, è stata introdotta la nuova formulazione dell’art.14, comma 6, del regolamento sul dottorato di ricerca.²

Alla luce di tutto quanto rappresentato, a titolo riepilogativo preciso che:

- le attività di tutorato, didattica integrativa e didattica sussidiaria, comprensiva delle attività di didattica propedeutica e di recupero (diversa dalla didattica frontale), possono essere svolte dai dottorandi, in forma gratuita o a titolo oneroso solo attraverso gli assegni del “Fondo giovani”, eventualmente integrato dalla singola struttura con fondi propri provenienti da soggetti terzi privati;
- le attività di tutorato, didattica integrativa e sussidiaria/propedeutiche e di recupero, con attribuzione assegni Fondo giovani riservati a dottorandi dell’Università di Pisa sono affidate tramite atto formale a seguito di procedure selettive;
- le predette attività possono essere svolte entro il limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico;
- per tutte le tipologie di incarico occorre sempre il nulla osta del collegio del dottorato;
- i dottorandi non possono essere titolari di contratti di supporto alla didattica, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo che comporta sempre un corrispettivo;
- ai dottorandi non possono essere assegnati incarichi di insegnamento di cui all’art.23, commi 1 e 2, legge Gelmini.

² Art.14, comma 6, del regolamento sul dottorato di ricerca: “I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero. L’attività di didattica integrativa e/o sussidiaria/propedeutica e di recupero può essere svolta entro il limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Tali attività dovranno essere affidate tramite atto formale e potranno essere attestate a domanda dell’interessato. Le attività di tutorato, didattica integrativa e sussidiaria/propedeutiche e di recupero svolte a titolo oneroso, percependo gli assegni gravanti sul “Fondo giovani” a favore dei dottorandi dell’Università di Pisa, devono essere affidate previo espletamento di procedure selettive”.

4) Incarichi di insegnamento: aspetti applicativi

Nel rispetto del nuovo assetto normativo e regolamentare, i contratti per gli incarichi di insegnamento dovranno contenere indicazione espressa da cui risulti la natura dell'incarico di insegnamento ex art.23 legge Gelmini.

Preciso inoltre che, per quanto riguarda le attività di didattica sussidiaria, le stesse dovranno essere documentate dall'incaricato in apposito registro per l'attività didattica, distinto da quello del docente titolare.

5) Tipologie di incarichi di didattica e soggetti destinatari: quadro riepilogativo

Allego un quadro riepilogativo di tutte le fattispecie di incarico consentite

TAB. 1 DOTTORANDI

TIPO DI DIDATTICA	Gratuita	Retribuita
Insegnamento/modulo Titolarità	NO	NO
Insegnamento/modulo Co-docenza	NO	NO
Didattica integrativa	SI	Fondo giovani
Didattica sussidiaria	SI	Fondo giovani
Supporto alla didattica (solo didattica propedeutica o di recupero)	SI	Fondo giovani

- Comunque nulla osta collegio del dottorato
- Max 40 ore annue

TAB. 2 ASSEGNISTI

TIPO DI DIDATTICA	Gratuita	Retribuita
Insegnamento/modulo Titolarità	NO	NO
Insegnamento/modulo Co-docenza	SI	SI
Didattica integrativa	SI	SI
Didattica sussidiaria	SI	SI
Supporto alla didattica	NO	SI

- Max 40 ore annue - Max 30 ore di co-docenza

TAB. 3 ESPERTI

TIPO DI DIDATTICA	Gratuita	Retribuita
Insegnamento/modulo Titolarità	SI	SI
Insegnamento/modulo Co-docenza	SI	SI
Didattica integrativa	SI	SI
Didattica sussidiaria	SI	SI
Supporto alla didattica	NO	SI

Informo infine che sulle novità regolamentari saranno organizzati incontri formativi.
Informo inoltre che con riferimento agli aspetti fiscali sarà emanata apposita circolare a cura della Direzione Finanza e Fiscale.

Per qualsiasi chiarimento sulla materia resta a disposizione la Direzione del Personale (Laura Tangheroni -tel. 050/2212240, e.mail laura.tangheroni@unipi.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse